



29 188 / 11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Udienza CC
29/03/2011

R.G.N. 46466/2010

Sentenza n. sez.

1137/2011

Composta da

M. Stefania Di Tomassi - Presidente -

Angela Tardio

Francesco Maria Silvio Bonito - Relatore -

Paola Piraccini

Lucia La Posta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

D'Iorio Maria Giovanna nata il 10.11.1942

Loffredo Maddalena nata il 2.7.1956;

avverso l'ordinanza emessa in data 4.10.2010 dal Tribunale di Napoli;

Visti gli atti, il provvedimento denunciato, il ricorso;

Udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Maria Silvio Bonito;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vittorio

Martuscello, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;

Udito per le ricorrenti l'avvocato Alfredo Gaito per Loffredo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

B

1

Ritenuto in fatto

1. Il 4 ottobre 2010 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame ai sensi dell'art. 309 c.p.p., rigettava l'istanza proposta da D'Iorio Maria Giovanna e Loffredo Maddalena avverso l'ordinanza con la quale il GIP della stessa sede giudiziaria, il precedente 29 giugno, aveva applicato nei loro confronti la misura della custodia cautelare in carcere, perché gravemente indiziate, la prima, del reato di cui all'art. 12-*quinquies* L. 356/1992, aggravato dall'art. 7 L. 203/1991, perché ritenuta fittizia titolare dell'omonimo vapoformo gestito insieme a Crimaldi Lorenzo ma in realtà riconducibile a Crimaldi Cuomo, e, la seconda, del reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. perché ritenuta partecipe del sodalizio criminale promosso e diretto dal marito Crimaldi Cuomo, operante nel territorio di Acerra.

1.2 A sostegno della decisione impugnata il Tribunale, dopo aver premesso cenni sulla operatività del clan malavitoso Crimaldi, dedotto da precedenti giudiziari, dichiarazioni di collaboratori, accertamenti di P.G., esiti di intercettazioni telefoniche ed ambientali, con riferimento a Loffredo Maddalena evidenziava, in particolare, che:

- le intercettazioni in carcere dei suoi colloqui con il marito ed altri familiari comprovavano la piena partecipazione dell'indagata alle attività illecite del clan capeggiato dal coniuge;
- la stessa era a conoscenza di ogni vicenda del clan;
- informava a tal fine il coniuge ed interloquiva sull'imposizione di dipendenti alle ditte locali e sugli stipendi ai sodali detenuti;
- si faceva portavoce del marito per la soluzione di conflitti interni al clan e dei minacciosi proponimenti del marito ed accompagnava la persona incaricata di risolverlo (Lo Tufo Giovanni) presso Di Fiore Paolo;
- dava conto al marito dell'assolvimento degli incarichi ricevuti;
- da tutto ciò doveva dedursi l'elevato grado di intraneità dell'indagata nel clan di famiglia.

1.3 A carico di D'Iorio Maria Giovanna ed a sostegno della decisione adottata il tribunale osservava che:

- in base agli elementi acquisiti era la fittizia titolare del "Vapoformo antico di D'Iorio M. Giovanni" per conto del capo clan Crimaldi Cuono;
- partecipava ai colloqui in carcere tra quest'ultimo ed i suoi familiari;

- l'assunto accusatorio trovava piena conferma nelle intercettazioni ambientali in carcere, dalle quali si deduceva l'interesse pieno e diretto del Crimaldi alla gestione dell'azienda detta;
- in particolare il Crimaldi si interessava del volume di affari, di contrastare eventuali concorrenti, era certo destinatario degli utili, usava l'espressione "il nostro forno", era immediatamente informato di eventuali problemi nella gestione aziendale;
- la D'Iorio si proponeva come mera esecutrice di ordini, senza alcuna iniziativa gestionale nell'impresa di cui pure appariva la titolare;
- il ruolo dell'indagata giovava oggettivamente all'intero sodalizio malavitoso.


2. Ricorrono per l'annullamento dell'impugnata ordinanza entrambe le indagate, per mezzo del difensore di fiducia, lamentandone l'illegittimità.

2.1 Nell'interesse di **D'Iorio Maria Giovanna** lamenta la difesa ricorrente violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento agli artt. 266, 268 e 271 c.p.p., in particolare osservando che:

- a carico dell'indagata il Tribunale ha richiamato esclusivamente le intercettazioni ambientali, da ritenere però inutilizzabili perché assunte in violazione dell'art. 268 co. 3 c.p.p.;
- le intercettazioni infatti sono state eseguite presso la sala d'ascolto del carcere di Napoli Secondigliano in assenza di decreti motivati quanto alla impossibilità di utilizzare gli impianti della Procura della Repubblica;
- la motivazione giustificativa della deroga alla regola appena detta, fondata su "eccezionali ragioni di urgenza", è del tutto inesistente, come dimostrato dalla circostanza che, all'esito degli ascolti, non vi è stata alcuna delle attività di indagine prefigurate nella impugnata motivazione;
- alle eccezioni difensive il Tribunale non ha dato risposta alcuna;
- nessun collaboratore di giustizia ha mai fatto il nome dell'indagata;
- la D'Iorio è incensurata e non sono provate frequentazioni con altri consociati;
- l'indagata ha avuto un trattamento cautelare del tutto diverso da quello riservato ad Affinito Immacolata e Loffredo Anna, pure interessate, al suo pari, nelle gestioni del Vapoforno e dell'impresa di pompe funebri, ma lasciate indenni da provvedimenti restrittivi;

167

3




- non v'è prova dell'assunto accusatorio che i soci del vapoforno e quelli dell'impresa di pompe funebri fossero privi di patrimoni personali, ma tale circostanza risulta apoditticamente affermata nell'ordinanza impugnata;
- è invece provato che tutti i soci acquistarono le quote ed i beni strumentali necessari all'esercizio delle due imprese dette contraendo mutui bancari;
- lo stesso Crimaldi ha ammesso nel suo interrogatorio la propria partecipazione pro quota in almeno una delle due imprese dette (quella per cerimonie funebri) e sono accertate iniziative imprenditoriali di Crimaldi Lorenzo, marito di Affinito Immacolata amministratrice dell'impresa;
- lo stesso Crimaldi Cuomo è socio alla luce del sole del Vapoforno attraverso le quote intestate alla moglie;
- la D'Iorio è persona anziana e malata, è incensurata, non ha coinvolgimenti malavitosi di nessun tipo, non ha autonome capacità criminali, di guisa che insussistenti appaiono a suo carico esigenze cautelari anche di minimo spessore.

2.2 Anche nell'interesse di **Loffredo Maddalena** lamenta la difesa ricorrente violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento agli artt. 266, 268 e 271 c.p.p., in particolare osservando che:

- anche per la Loffredo valgono le eccezioni pregiudiziali in ordine alla inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali in suo danno richiamate dai giudicanti di merito;
- il quadro indiziario utilizzato a carico dell'indagata è inficiato da ripetuti travisamenti;
- travisate risulta essere state le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Messina e Delli Paoli;
- per Messina vanno in primo luogo sottolineate la ragione dell'odio che lo divide dal Crimaldi, dal medesimo accusato apertamente di essere stato il mandante dell'omicidio del padre, alla cui vendetta il Messina ha dedicato ormai la sua vita;
- le dichiarazioni del Messina non sono pertanto attendibili;
- Delli Paoli invece parla di altro rispetto alle vicende di interesse diretto del Crimaldi;
- il Crimaldi risulta già condannato e questo comprova l'interruzione della permanenza della condotta associativa;
- anche le intercettazioni ambientali appaiono all'evidenza travisate nel loro reale significato, dappoichè le disposizioni impartite dal Crimaldi riguardano soltanto la gestione dell'impresa di pompe

B

4



funebri, come quando parla, con la moglie socia effettiva nell'impresa, dei salari da erogare ai dipendenti della ditta e non certo, come equivocato dal tribunale e dal GIP, a sodali dell'associazione malavitosa ormai in disarmo dopo le condanne del capo;

- il giudizio circa l'intraneità dell'indagata nel clan che si assume capeggiato dal marito si fonda sulle intercettazioni per le quali rimane ferma l'eccezione di inutilizzabilità.

Considerato in diritto

1. Il ricorso proposto nell'interesse di **Loffredo Maddalena** è infondato.

1.1 Le eccezioni relative alla utilizzabilità delle intercettazioni ambientali, per violazione dell'art. 268, comma 3, c.p.p. sono prive di fondamento.

Per la verità le censure sembrerebbero appuntarsi su vizi piuttosto che sulla assenza della motivazione dei decreti censurati. Occorre dunque ricordare che sin da S.U., n. 17 del 21/6/2000, Primavera (nello stesso senso S.U. n. 45189 del 17.11.2004, Esposito e le successive) è principio consolidato che solo la mancanza – tale dovendosi intendere anche la mera apparenza o l'assoluta incongruità – della motivazione dei decreti che autorizzano o prorogano le operazioni di intercettazioni comporta l'inutilizzabilità dei risultati delle operazioni captative. Mentre il difetto della motivazione – che si ha allorché questa sia incompleta, insufficiente, non perfettamente adeguata, affetta da vizi che non negano, né compromettono la giustificazione, ma la rendono non puntuale – è emendabile dal giudice cui la doglianza venga prospettata – ovvero dal giudice del merito che deve utilizzare i risultati delle intercettazioni o dal giudice dell'impugnazione nella fase di merito o in quella di legittimità – e, non costituendo diretta violazione del precetto dell'art. 15 Cost., non conduce all'inutilizzabilità patologica delle captazioni.

E' ad ogni buon conto da rilevare, quanto all'inidoneità degli impianti installati presso la Procura, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto congrua la motivazione dei decreti, basata soprattutto sul rilievo che la struttura carceraria rendeva impossibile, per fatto strutturale dipendente da ragioni di sicurezza, l'allaccio ad una sala esterna. La motivazione dunque non solo esiste ma è anche chiara e puntuale; né risulta, quanto alla validità dei presupposti fattuali indicati, specificamente contestata.

B

5



5

Quanto alla motivazione sulle ragioni d'urgenza alla stessa danno corpo adeguato i riferimenti alle attività criminose in atto, riferibili all'associazione di stampo mafioso o ad essa comunque collegabili. D'altronde, la giurisprudenza di questa Corte è univoca nell'affermare che la sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza può sicuramente desumersi dall'intero contesto motivazionale costituito dal provvedimento autorizzativo e dal riferimento in esso contenuto, anche per implicito, alle note di Polizia relative alla esistenza di attività delittuose in corso (Sez. 5, Sentenza n. 36090 del 27/09/2006, Santangelo). In linea con tale criterio si sono espresse altresì le Sezioni Unite con le sentenze del 31.10.2001, n. 32, Policastro; del 26.11.2003, n. 919 – anno dep. 2004 –, Gatto (nel senso della sufficienza dell'espressione "visto il decreto del G.I.P.", da intendersi quale rinvio al passo del decreto autorizzativo nel quale si esplicitava l'esistenza di una «situazione in atto di svolgimento dell'attività organizzativa dei reati fine dell'associazione»); del 29.11.2005, n. 2737, Campenni; del 12/07/2007, n. 30347, Aguneche (che anche con riferimento a tale aspetto ha richiamato le precedenti).

La circostanza che, poi, nessun intervento immediato (di Polizia o dell'Autorità giudiziaria) sarebbe stato – assertivamente – posto in essere, risulta – anche a superare la genericità della deduzione – del tutto priva di rilievo, trattandosi di mero post-fatto.

1.2 Ciò premesso e venendo alle censure relative alla gravità indiziaria, giova rammentare che, ai fini dell'emissione di una misura cautelare personale, per «gravi indizi di colpevolezza» ex articolo 273 del c.p.p., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che, contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sé a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna, e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso il prosieguo delle indagini, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (principio ampiamente consolidato; tra le tante: Cass., Sez. VI, 06/07/2004, n.35671).

3.3 Dando ora applicazione agli esposti principi generali, osserva il Collegio che, nel caso in esame, la motivazione impugnata si appalesa sufficientemente esaustiva e coerente con le regole della logica giuridica.

Richiamano infatti i giudici territoriali, innanzitutto, la certezza della attuale operatività di una cosca malavitosa di tipo camorristico operante in Acerra e capeggiata dal marito dell'indagata (copiosamente richiamando dichiarazioni

collaborative, esiti giudiziari, intercettazioni ed attività di indagine) ed in questo quadro collocano le intercettazioni ambientali eseguite nel corso degli incontri in carcere tra il Crimaldi, la moglie ed altri familiari e sodali per dedurre una serie di circostanze, quelle elencate nella premessa "in fatto" del presente provvedimento, di sicura significatività quanto all'accusa di partecipazione associativa.

1.4 Oppone all'argomentare del Tribunale, la difesa ricorrente, una serie di rilievi, anch'essi riportati nel "fatto", ai quali non può che riconoscersi una palese valenza di merito, giacchè volti, all'evidenza, a fornire letture alternative, rispetto a quelle accreditate dal tribunale, di elementi indiziari, aspetti e circostanze fattuali. Mentre gli asseriti travisamenti non riguardando i dati significanti, ma il loro, si risolvono in realtà nella inammissibile richiesta di accreditare una (per molti versi anche ipotetica) differente lettura dei colloqui tra l'indagata ed il marito.

Giova qui pertanto ribadire che la funzione dell'indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici.

Ebbene, nessuna censura di illogicità argomentativa appare opponibile alla motivazione del tribunale come innanzi sintetizzata.

2. Va invece accolto, ancorché parzialmente e con esclusivo riferimento alla ritenuta sussistenza, nello specifico, delle esigenze cautelari, il ricorso proposto nell'interesse di **D'Iorio Maria Giovanna**.

2.1 Quanto alle eccezioni processuali relative alla utilizzabilità delle intercettazioni ambientali dei colloqui intercorsi tra l'indagata e Crimaldi Lorenzo, per esse valgono le medesime osservazioni svolte a proposito delle analoghe doglianze della ricorrente Loffredo (par. 1.1 che precede).

2.2 Infondate appaiono anche le doglianze relative alla gravità indiziaria a carico della D'Iorio, apparendo di oggettiva significatività – ancorché nei limiti propri della presente fase di cognizione cautelare e ferma restando la necessità di approfondimenti probatori – il colloquio intercettato in carcere tra Crimaldi Lorenzo e l'indagata, logicamente utilizzato dal giudice *a quo* sia per ritenere provati rapporti di stretta collaborazione tra i

7

7

due, sia per dedurre l'interesse diretto del Crimaldi nell'impresa commerciale condotta e gestita dall'indagata.

2.3. Del tutto inadeguata è invece la motivazione in punto di esigenze cautelari.

Le argomentazioni sinteticamente utilizzate dal Tribunale per escludere l'insussistenza in concreto di pericoli risultano unitariamente riferite sia alla Loffredo sia alla D'Iorio, nonostante la palese diversità di ruoli, di funzioni, di condotte considerate.

Mentre appare francamente illogico e giuridicamente errato valutare indistintamente "i fatti ascritti alle ricorrenti" come "particolarmente gravi", senza considerare che a carico della Loffredo si procede per l'imputazione di associazione per delinquere di stampo mafioso e che a carico della D'Iorio il reato contestato è invece soltanto quello di interposizione fittizia di persona nella gestione di un Vapoforno nel quale, comunque, è indubbio (stando a quanto riferisce lo stesso provvedimento impugnato) che l'indagata svolgeva attività lavorativa, potendo legittimamente vantare anche una qualche pretesa dominicale.

Del pari apodittico appare per conseguenza il parallelismo instaurato nel tratteggiare un'analoga personalità delle ricorrenti (ancora unitariamente considerate), deducendola da fatti la cui sostanziale diversità criminale è *in re ispa* (un progetto di gambizzazione per la Loffredo e la "consapevolezza del contributo fornito non solo al capoclan ma all'intero sodalizio" per la D'Iorio, là dove, come detto, il ruolo della D'Iorio contiene profili di indiscusso interesse personale insieme a quello di cui all'imputazione).

Risulta del tutto omessa, infine, la considerazione della avanzata età dell'indagata, ormai ai limiti di una disciplina di favore opportunamente introdotta dal legislatore in costanza di indagati ultrasettantenni.

E se è circostanza indubbia che la D'Iorio (nata nel novembre del 1942) ha 69 anni di età e non ancora 70, è altrettanto doveroso considerare che non può l'interprete non ritenere la significatività, ai fini del giudizio cautelare, di una circostanza, quella dell'età avanzata, appunto ormai ai limiti di una regolamentazione di favore, che il legislatore sempre più di frequente ha deciso di assumere a fattore decisivo per normative in materia di ordine pubblico giustificative di più contenuti rigori.

Di qui la regola giuridica che la Corte ritiene di affermare nel caso in esame, che l'età assai avanzata dell'indagato, benché non ancora ultresettantenne, deve necessariamente entrare nella valutazione richiesta dagli artt. 274 e 275 c.p.p., imponendo, in costanza di fattispecie riferibili alla particolare disciplina di cui al comma 3 di

Trasmessa copia ex art. 23

n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332

Roma, li 21 LUG. 2011

tale ultima norma, quantomeno una più rigorosa giustificazione della impossibilità di escludere la sussistenza in concreto di specifiche esigenze cautelari.

3. Alla stregua delle esposte argomentazioni, il ricorso della Loffredo deve essere rigettato, e la stessa deve essere condannata, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

L'ordinanza impugnata deve essere invece annullata nei confronti della D'Iorio limitatamente al punto relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari, con rinvio al giudice territoriale per un nuovo esame sul punto; nel resto il ricorso della D'Iorio dovendo essere rigettato.

P. Q. M.

la Corte, annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di D'Iorio Maria Giovanna limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso della D'Iorio.

Rigetta il ricorso della Loffredo.

Condanna Loffredo Maddalena al pagamento delle spese processuali.

DISPONE trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p..

In Roma, addì 29 marzo 2011

Il cons. estens.

(Francesco Maria Silvio Bonito)

Il Presidente

(M. Stefania Di Tomassi)



**DEPOSITATA
IN CANCELLERIA**

21 LUG. 2011

IL CANCELLIERE

